



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE DELLA FINANZA LOCALE

IL DIRETTORE CENTRALE

Visto l'art. 63-bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 che ha riconosciuto al contribuente, per l'anno finanziario 2009 la facoltà di destinare una quota pari al cinque per mille dell'Irpef anche a sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relativo al periodo d'imposta 2008, ed analoga facoltà è stata confermata anche per gli anni successivi;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010 ed in particolare l'articolo 11, comma 1, che prevede che l'Agenzia delle Entrate, sulla base delle scelte operate dai contribuenti, trasmette in via telematica al Ministero dell'economia e delle finanze i dati occorrenti per stabilire, sulla base degli incassi relativi all'imposta sui redditi delle persone fisiche, gli importi che spettano a ciascuno dei soggetti a favore dei quali i contribuenti hanno effettuato una valida destinazione della quota del cinque per mille della loro imposta sui redditi delle persone fisiche;

Considerato che il successivo comma 4 del predetto articolo 11, nel sancire che la corresponsione a ciascun soggetto delle somme loro spettanti sarà effettuata sulla base degli elenchi predisposti dall'Agenzia delle Entrate e che, per quanto riguarda il Ministero dell'Interno, i soggetti destinatari sono i comuni di residenza dei contribuenti, per il sostegno delle attività sociali di competenza degli stessi, ai sensi del comma 1, lett. d), art. 1 del DPCM in argomento;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 luglio 2016 che, modificando il precedente Decreto del 23 aprile 2010, ha introdotto nuove disposizioni in materia di trasparenza ed efficacia sull'utilizzazione della quota del cinque per mille, in attuazione dell'art. 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n 190;

Considerato in particolare che, ai sensi dell'articolo 11-bis del DPCM 23 aprile 2010, introdotto dall'articolo 2, comma 1, del citato DPCM 7 luglio 2016 e dell'articolo 12-bis introdotto dall'articolo 4 dello stesso DPCM 7 luglio 2016, le amministrazioni erogatrici del contributo in menzione sono tenute, entro tre mesi dalla data di erogazione del contributo medesimo, alla pubblicazione sul proprio sito web degli elenchi dei soggetti ai quali lo stesso è stato erogato, indicando oltre la data dell'erogazione anche l'importo spettante, nonché a pubblicare i rendiconti e le relazioni illustrative trasmessi dai soggetti assegnatari dei contributi in argomento;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Direzione Centrale della Finanza Locale

Tenuto conto che l'articolo 12 del DPCM 23 aprile 2010, come modificato dall'articolo 2 del DPCM 7 luglio 2016, stabilisce che il rendiconto, accompagnato da apposita relazione illustrativa, deve essere prodotto dal comune utilizzando il modulo disponibile sul sito istituzionale delle amministrazioni competenti;

Considerato che il termine di ricezione del contributo è diverso per ciascun comune per cui si ritiene necessario che la decorrenza dell'anno venga individuata per tutti i comuni nello stesso giorno, che può stabilirsi nel primo giorno del secondo mese dall'assegnazione delle risorse da parte del Ministero dell'Interno;

Atteso che gli enti che hanno percepito contributi di importo inferiore a 20.000,00 euro non sono tenuti, salva espressa richiesta dell'amministrazione erogatrice il contributo stesso, all'invio del rendiconto e della relazione che dovranno, comunque, essere conservati agli atti per dieci anni;

Viste le modifiche apportate all'articolo 13 del DPCM 23 aprile 2010, introdotte dall'articolo 5 del DPCM 7 luglio 2016, in materia di recupero delle somme non utilizzate dall'ente;

Considerate le esigenze di celerità e semplificazione del procedimento;

Ritenuto pertanto necessario predisporre le procedure informatizzate, nonché fissare le modalità per consentire ai comuni beneficiari di importi superiori a 20.000,00 di trasmettere telematicamente il rendiconto e la relazione illustrativa, al fine di garantire le attività di trasparenza che richiede il DPCM 7 luglio 2016;

Ritenuto pertanto che l'atto da adottare nella forma del Decreto in esame consiste nella definizione delle modalità informatizzate di acquisizione della rendicontazione e della relazione illustrativa, i cui contenuti hanno natura prettamente gestionale;

Viste le disposizioni in materia di dematerializzazione delle procedure amministrative della Pubblica Amministrazione che prevedono, tra l'altro, la digitalizzazione dei documenti, l'informatizzazione dei processi di acquisizione degli atti e la semplificazione dei medesimi processi di acquisizione;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Direzione Centrale della Finanza Locale

DECRETA

Art. 1

(Approvazione modelli e enti destinatari)

1. E' approvato il modello allegato al presente decreto che costituisce la rappresentazione grafica del documento di rendicontazione e relazione illustrativa in merito all'utilizzo delle somme assegnate ai comuni a titolo di cinque per mille dell'imposta sulle persone fisiche.

Art. 2

(Comuni destinatari)

1. I comuni che devono compilare il modello di cui all'articolo 1 sono quelli che hanno ricevuto dal Ministero dell'Interno - Dipartimento Affari e territoriali - Direzione Centrale della Finanza Locale - somme pari o superiori a 20.000,00 euro.

Art. 3

(Modalità di trasmissione)

1. I comuni di cui all'articolo 2 sono tenuti a compilare il citato modello esclusivamente con modalità informatica che deve essere firmato digitalmente dal Responsabile del servizio finanziario, dal Responsabile dei servizi sociali e dall'Organo di revisione economico-finanziario.

Art. 4

(Modalità, termini e specifiche)

1. Le somme erogate a titolo di 5 per mille dell'Irpef devono essere utilizzate entro un anno dalla data di ricezione delle stesse da parte degli enti interessati. La data di ricezione è stabilita all'inizio del secondo mese dell'avvenuta liquidazione dell'importo da parte della Direzione Centrale della Finanza Locale. Il modello di rendicontazione di cui all'articolo 1 deve essere inviato, a pena di decadenza, esclusivamente con modalità telematica tramite il Sistema Certificazioni Enti Locali (AREA CERTIFICATI TBL, altri certificati) accessibile dal sito internet alla pagina dait.interno.gov.it/finanza-locale, entro trenta giorni successivi al periodo di utilizzo delle risorse finanziarie di cui al primo comma.

2. La rendicontazione compresa della relazione illustrativa eventualmente trasmessa con modalità e termini diversi da quelli previsti dall'art. 4 non sarà ritenuta valida.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Direzione Centrale della Finanza Locale

3. E' data facoltà ai comuni che avessero necessità di rettificare il modello già trasmesso, di formulare, sempre telematicamente ed entro il termine fissato dal comma 2 un nuovo modello che annulla e sostituisce il precedente. In tale circostanza l'ente dovrà accedere sempre alla pagina web stessa.

Art. 5

(Comuni diversi da quelli di cui all'articolo 2)

1. I comuni che sono stati destinatari di somme a titolo di cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche inferiori a 20.000,00 euro continueranno a compilare il modulo cartaceo di cui alla Circolare n. 4 del 14 marzo 2017 e a conservarlo presso le proprie Sedi per eventuali controlli da parte di questa o altre Amministrazioni competenti.

Roma, lì 16 febbraio 2018

IL DIRETTORE CENTRALE
(Verde)